



**COMUNE DI CARINARO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 2017 - 142</b> <b>Data 16-11-2017</b>	<b>OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL</b> <b>FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020.</b>
--	---

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **sedici** del mese di **Novembre** , alle ore **19:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo daparte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**Visto** il limite generale di spesa del personale e le altre condizioni di legge per poter procedere all'assunzione di personale, come previsto dalle norme sottoriportate:

- il comma 557, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai sensi del quale *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"*;

- il successivo comma 557-quater introdotto con d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ai sensi del quale *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

- il comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (previsto al precedente comma 710), nell'anno successivo a quello dell'inadempienza *"l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale"*;

- il comma 1-quinquies, dell'art. 9 del d.l. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, ai sensi del quale *"in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche"* gli enti territoriali *"non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale"*;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 828.485,09;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 817.458,86	€ 830.890,73	€ 837.105,68	€ 828.485,09

**Considerato** che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**Atteso** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

**che detti i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;**

**che** tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;

**Atteso** che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);

**Considerato che**, a far data dal 01/01/2016, per effetto dei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale;

**che**, in particolare, l'art. 1, comma 762, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica dati dal pareggio di bilancio;

**che** l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, ha previsto:

§ **per l'anno 2017**, a favore dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal **25% al 75%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2016), valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000. Per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 ed inferiore a 3.000 abitanti, inoltre, fermo restando il rispetto della condizione sopra emarginata, nel caso in cui la spesa per il personale nell'anno 2016 sia, altresì, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, le predette ordinarie facoltà assunzionali vengono ulteriormente innalzate al **100%** della spesa dei

cessati nell'anno precedente;

§ **per l'anno 2018**, a favore dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal **25%** al **90%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2017), valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che: 1) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classedemografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 2) sia rispettato il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali (la percentuale scende dal 90% al 75% nel caso in cui gli spazi finanziari inutilizzati siano pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali: cfr. Art. 1, comma 479, lett. d), L. n. 232/2016, come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017). Per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 ed inferiore a 3.000 abitanti, l'innalzamento delle predette facoltà ordinarie passa dal **25%** al **100%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2017), nel caso in cui: 1) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 2) la spesa per il personale nell'anno 2017 sia inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. Ove tale ultima condizione non sia rispettata, laddove risulti, invece, rispettato il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali e fermo restando il ricorrere della condizione di cui al precedente punto 1), le ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente passano dal 25% al 90%;

**che**, dunque, per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede(va) un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (soggetti al patto di stabilità) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse inferiore o uguale al 25%;

**che**, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, **tali limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;**

**che** l'art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del **personale educativo e scolastico** negli anni 2016, 2017 e 2018 (nuovo comma 228-bis, art. 1, L. n. 208/2015);

**che** la L. n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017 (c.d. "Decreto sicurezza"), ha previsto la possibilità, negli anni 2017 e 2018, per i Comuni (soggetti al patto di stabilità nel 2015) che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, di assumere a tempo indeterminato **personale di polizia locale** applicando le percentuali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, anziché quelle più restrittive fissate dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006. Quindi, per le assunzioni di tale categoria di personale si applicano le seguenti percentuali: **anno 2017: 80% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2016; anno 2018: 100% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2017.** Viene, infine, espressamente previsto che le **cessazioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015**, con la conseguenza, di contro, che l'Ente non può utilizzare le cessazioni del personale di polizia locale per assumere dipendenti con diversa qualifica professionale.

**Rilevato che** il Comune di Carinaro risulta avere un rapporto dipendenti/popolazione **inferiore** al rapporto medio dipendenti /popolazione per classe demografica definito dal **DM 10 APRILE 2017**, che per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti prevede un rapporto medio di 1 dipendente per ogni 159 abitanti: tale dato determina per il Comune di Carinaro, che al 31/12/2016 conta n. 7.116 abitanti, una quota teorica di dipendenti pari a circa **n. 45** unità, contro gli effettivi dipendenti in servizio che, alla data odierna, sono invece pari a **n. 14** unità;

**Atteso che**, per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015, non è stata abrogata la disciplina di fondo dettata dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e, quindi, nel triennio 2016-2018 rimane consentito *“l'utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dal triennio precedente, ancora disponibili”*;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento *“al triennio precedente”* inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa *“a regime”* per l'intera annualità;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Richiamata** la deliberazione N. **137/2017** con la quale è stata effettuata, altresì, la ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;

**Preso atto che** da tale rilevazione è emerso che nel corso dell'anno 2017 nel Comune di Carinaro:

- non sono presenti dipendenti in soprannumero;
- non sono presenti dipendenti in eccedenza;
- non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

**Atteso che**

a) il limite di spesa in materia di personale, determinato ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 296/2006 e s.m.i., rappresentato dal valore medio delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2012-2013 è pari ad € 828.485,09;

b) la spesa di personale prevista in sede di bilancio di previsione per l'anno 2018 è pari ad € **824.801,54**;

**che**, dunque, questo Comune ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

**Dato Atto che**

- questo Ente ha proceduto alla **revisione della dotazione organica**, da ultimo, con deliberazione di G.C. N. **136** del **09/11/2017**;

- ha adottato, con deliberazione di G.C. N. **138** in data **09/11/2017**, il **piano triennale delle azioni positive** in tema di pari opportunità per il triennio 2017/2019 (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);
- **non ha in essere graduatorie valide di vincitori e di idonei da immettere in servizio per il medesimo profilo oggetto delle assunzioni programmate;**

**Dato Atto che**, in questo Comune, le **ultime cessazioni intervenute** (dovendo l'evento della cessazione essere riferito all'anno in cui il dipendente pubblico abbia prestato l'ultimo giorno lavorativo - cfr. deliberazione n. 79/2011 - della Corte dei conti della Puglia) e non utilizzate a fini assunzionali sono le seguenti:

- 1) Cat. B – Messo Comunale, Posizione economica B6 cessato per quiescenza in data 31.12.2016;

**Considerato che**, in definitiva, l'Ente, nel rispetto della normativa sopra illustrata, nell'anno 2018 può beneficiare dell'ordinaria facoltà assunzionale derivante dalle eventuali cessazioni intervenute nell'anno 2017 (facoltà assunzionale 2018) nonché del cumulo delle risorse destinate alle assunzioni derivanti dalle proprie capacità assunzionali relative agli anni 2014/2016, conseguenti, rispettivamente, alle cessazioni avvenute nel triennio 2013/2015;

Dato atto che nel triennio 2018/2020, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno il quale testualmente recita: *“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#). Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

**Visto** l'emendamento della Legge di Bilancio 2018, art. 76 bis che si allega;

Dato atto che, questo ente:

- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile – la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017);
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);

Considerato che è stata sottoscritta la convenzione per 36,5 milioni fra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , per garantire la continuazione dell'attività degli LSU presso gli enti locali della Campania

**Rilevato che** con riferimento agli anni 2018-2020, è intenzione di questa Amministrazione programmare assunzioni come segue:

1. **con riferimento all'anno 2018:**

**di N. 8 unità** di personale di categoria **B a tempo indeterminato e parziale al 50%**, con il profilo professionale di *collaboratore amministrativo ripartiti tra le diverse aree in base alla deliberazione di G.C. n. 136 del 09/11/2017 di rideterminazione della dotazione organica* con Stabilizzazione mediante procedura di reclutamento speciale transitoria di cui al comma 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013;

**Evidenziato** che in materia di stabilizzazione del personale precario deve essere emanata la circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e che l'avvio della procedura è subordinato al rispetto delle indicazioni in essa contenute, tra l'altro, anche l'eventuale deroga al rispetto della norma sul turn over;

Verificato che è opinione condivisa da tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti, che l'incremento di ore senza giungere al tempo pieno, non costituisca nuova assunzione ai sensi dell'art. 3 comma 101 della legge finanziaria del 2008 e quindi non vi è erosione della capacità assunzionale;

**Ritenuto di** procedere all'ampliamento orario del dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore con profilo di Istruttore direttivo presso l'Area economico-finanziaria fino a un numero complessivo di trenta ore per far fronte alle esigenze dell'ente e ai continui adempimenti introdotti dalla normativa in materia finanziaria, nel rispetto della spesa del personale della media del triennio 2011-2013 con decorrenza dal 01.03.2017;

2- Con riferimento agli anni 2019-2020 la copertura dei posti vacanti con procedure concorsuali nel rispetto della normativa in materia di vincoli assunzionali;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti del Comune di Carinaro, dr. Benvenuto De Pasquale con nota prot. 8937 del 14.11.2017 che si allega alla presente proposta;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo:

**1. con riferimento all'anno 2018:**

**di assumere N. 8 unità** di personale di categoria **B a tempo indeterminato e parziale al 50%**, con il profilo professionale di *collaboratore amministrativo ripartiti tra le diverse aree in base alla deliberazione di G.C. n. del di rideterminazione della dotazione organica* con Stabilizzazione mediante procedura di reclutamento speciale transitoria di cui al comma 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, considerando che e che l'avvio della procedura è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nella circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, con riferimento, tra l'altro, anche all'eventuale deroga al rispetto della norma sul turn over;

**di procedere all'ampliamento orario** del dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a dodici ore con profilo di Istruttore direttivo presso l'Area economico-finanziaria fino a un numero complessivo di trenta ore per far fronte alle esigenze dell'ente e ai continui adempimenti introdotti dalla normativa in materia finanziaria, nel rispetto della spesa del personale della media del triennio 2011-2013 e a far data dal 01.03.2017;

2. Con riferimento agli anni 2019-2020 la copertura dei posti vacanti con procedure concorsuali nel rispetto della normativa in materia di vincoli assunzionali;

3. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale.

atto è  
finanziaria

5. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto: Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 13.11.2017	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 13.11.2017	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

## **Comune di Carinaro**

**Provincia di Caserta**  
**SERVIZIO : Area Contabile**  
**Ufficio : RAGIONERIA**

**PROPOSTA N. 397 DEL 13-11-2017**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 142 DEL 16-11-2017**

**Oggetto:PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.